

lo stipendio dell'aumento della retribuzione non fa per contro alcun accenno e quindi non pone alcuna limitazione per quanto concerne le operazioni di mutuo al personale;

2°)- il citato contratto specifica che la misura del 50% dell'aumento stabilito è corrisposta quale "acconto"; ora non può non ritenersi che l'aumento stesso, almeno nella misura ridotta già concessa, non abbia la natura di retribuzione fissa e continuativa. Infatti l'accordo è già conteggiato nel calcolo della indennità di licenziamento corrisposta e quindi è da ritenersi come inattuabile la revoca di una concessione economica già in atto e mensilmente erogata;

3°)- anche ammettendo, in ipotesi, la possibilità di revoca di cui al punto 2°), l'Istituto, in virtù della iscrizione ipotecaria che accompagna la concessione del mutuo, sarebbe sempre garantito dalla somma erogata in più dall'immobile ipotecato; per quanto riguarda il pagamento della rata di ammortamento, il dipendente potrebbe corrispondere direttamente all'Istituto quella parte della rata stessa che non potesse